



**PROVINCIA
DI PARMA**

**Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti -
Programmazione Rete Scolastica – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio -
Statistica – SIT e Sicurezza Territoriale**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

**Stradone Martiri della Libertà, 15/A
43123 – Parma**

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA 2^A SESSIONE 2023.

Visto la L. n. 59 del 15/3/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 4, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 “Conferimento di compiti e funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n.59”, art. 105, comma 3, lett. g);

Visto il GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679);

Visto la L. n. 241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l’art. 123 del D.lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il D.M. 17/05/1995 n.317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”;

Visto la L.R. n. 9 del 13/5/2003 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione”;

Visto il D.M. 26/01/2011 n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola ”;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1067 del 18 luglio 2011;

Visto la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.104 del 21/12/2011 che approva il Regolamento per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 16/02/2018 e n. 20 del 09/07/2020;

Visto il decreto presidenziale n. 25185 del 05/09/2023, di istituzione e nomina della Commissione Esaminatrice per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola;

ART. 1 - OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dall'art.3 del "Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole" ¹, è indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che alla data di presentazione della domanda di ammissione abbiano i seguenti requisiti:

A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Residenza anagrafica nella Provincia di Parma, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero; non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Parma il solo domicilio;
- c) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO richiesto, accompagnata dalla "DICHIARAZIONE DI VALORE", contenente il piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente² nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la "TRADUZIONE LEGALIZZATA" del titolo di studio conseguito;

- d) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale, o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- e) Non essere interdetto/a o inabilitato/a;
- f) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di teoria;
- g) Patente di guida della categoria B normale o B speciale in corso di validità.

B) per gli istruttori di guida (art. 6 D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 21 anni;
- b) Residenza anagrafica nella Provincia di Parma, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero; non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Parma il solo domicilio;
- c) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale³).

¹ Adottato dalla Provincia di Parma con atto consiliare n. 104 in data 21/12/2011 e successive modifiche

² Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio (www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze)

³ Allegato 1 D.G.R. 1067/2011

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO richiesto, accompagnata dalla "DICHIARAZIONE DI VALORE", contenente il piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente⁴ nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la "TRADUZIONE LEGALIZZATA" del titolo di studio conseguito;

- d) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- e) Non essere interdetto/a o inabilitato/a;
- f) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida;
- g) patente di guida in corso di validità comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni relative al conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione istruttore completa**);
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni relative al conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, esclusi i ciclomotori e i motocicli (**abilitazione istruttore parziale**);
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patente speciale, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore (**abilitazione istruttore per apertura autoscuola**).

I candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui sopra, devono inoltre dichiarare:

- di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

⁴ Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio (www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze)

oppure

- che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti irrevocabili di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione di codesta Amministrazione circa la non incidenza sulla moralità professionale (in tal caso indicare: ruolo, imputazione, condanna).

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di insegnante di teoria e istruttore di guida, devono presentare alla Provincia di Parma apposita domanda tramite modulo digitalizzato.

La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, collegandosi al link indicato nel documento "Modalità di presentazione della domanda" il giorno della pubblicazione del bando.

Si potrà accedere esclusivamente tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.

Poichè l'accesso alla piattaforma è effettuato tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi, non sarà necessario allegare la domanda sottoscritta.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del 17/10/2023

Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i candidati, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato stesso oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito internet - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

Con la domanda i candidati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:

- 1) generalità, residenza e cittadinanza e altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ecc.;
- 2) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
- 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;

Alla domanda, redatta per via telematica, dovrà essere inoltre allegata, nelle modalità specificate dal programma di inserimento, la seguente documentazione:

- a) Copia fronte/retro leggibile di un valido documento d'identità;
- b) Copia leggibile del codice fiscale;
- c) Copia della ricevuta telematica di avvenuto pagamento alla Provincia di Parma dei diritti di segreteria di € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici Pago PA, indicando come causale "Esame Ins/istrutt. Autoscuola".

Qualora l'interessato presenti **domanda d'esame per l'ottenimento di entrambe le abilitazioni** di insegnante di teoria e istruttore di guida, dovrà pagare € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste.

In nessun caso la somma verrà restituita:

- d) Copia fronte/retro leggibile delle patenti richieste per l'abilitazione che si intende conseguire;
- e) Copia dell'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere;
- f) Copia diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un **corso di studi di almeno cinque anni per chi accede al conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria**, ovvero copia **diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale** (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale⁵) **per chi accede al conseguimento dell'abilitazione alla professione di istruttore di guida.**

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO richiesto, accompagnata dalla "DICHIARAZIONE DI VALORE", contenente il piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente⁶ nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la "TRADUZIONE LEGALIZZATA" del titolo di studio conseguito;

- g) Dichiarazione di assolvimento marca da bollo;

⁵ Allegato 1 D.G.R. 1067/2011

⁶ Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio (www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze)

h) Eventuale copia dell'attestato di abilitazione di istruttore di guida o di insegnante di teoria del quale il candidato sia già in possesso;

i) Dichiarazione del consenso all'uso dei veicoli del proprietario dei veicoli stessi ed estensione polizze, nel caso di presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di istruttore di guida di autoscuola;

l) Il cittadino extracomunitario deve presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

L'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti.

Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

ART. 4 – PROGRAMMA D'ESAME

L'esame per il conseguimento **dell'abilitazione di insegnante di teoria** verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- Trasporto delle merci pericolose;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

L'esame per il conseguimento **dell'abilitazione di istruttore di guida** verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 6 - PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1) L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria si articola nelle seguenti quattro fasi, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17/2011:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti, il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, in uso alla data di scadenza del presente Bando, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.

2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
- c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).

3) L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione e comunicata ai candidati mediante mezzi idonei. Inoltre, per la prova relativa alla trattazione dei 3 temi, onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli ed una bustina completa di cartoncino per scrivere il proprio nome e cognome; dopo aver svolto i temi il candidato potrà nella busta grande l'elaborato e la bustina piccola

contenente i dati anagrafici. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato comporta l'annullamento della prova.

ART. 7 - PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1) L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 5 del D.M. 17/2011:

- a) abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; (*abilitazione istruttore completa*);
- b) abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; (*abilitazione istruttore parziale*);
- c) abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i.; (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola solo per gli aventi diritto*).

2) L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida si articola nelle seguenti tre fasi:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- c) Il candidato sostiene le prove pratiche di cui al seguente comma 3 per dimostrare la propria capacità di istruzione. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci). La fase si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo sulle tre prove non inferiore a **18 (diciotto)**, rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.

Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida, ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione parziale*), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a **5 (cinque)**, e complessivamente sulle due prove pratiche non inferiore a **12 (dodici)**, rispetto al punteggio massimo di **20 (venti)**. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci).

3) Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità:

- a) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³⁷, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo ed è titolare almeno di patente A; **abilitazione istruttore completa**;
- b) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo ed è

⁷ Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

- titolare almeno di patente B; tale prova riguarda il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; **abilitazione istruttore completa o abilitazione istruttore parziale**, di cui al punto 1 lett. a) o b);
- c) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della Commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata; tale prova riguarda il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; **abilitazione istruttore completa o abilitazione istruttore parziale**, di cui al punto 1 lett. a) o b).

Lo svolgimento di tali prove può essere assicurato dall'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli su indicati.

- 4) Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
 - b) per poter sostenere le prove di cui alla lettera c) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b).

5) I mezzi utilizzati per le prove pratiche devono essere forniti a cura e a spese del candidato interessato, devono essere idonei e assicurati per uso autoscuola e avere le caratteristiche di cui all'art.7 c.4 del D.M. 17/2011. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.

6) I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini dell'apertura di autoscuola, sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) del presente articolo⁸(*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*).

7) L'articolazione temporale viene decisa dalla Commissione d'esame e comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

ART. 8 - PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

1) I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida nella stessa sessione d'esame. In tal caso, la prima prova scritta (quiz) art. 6 c.1. lett. a) e art. 7 c.2. lett.a) sarà comune.

2) L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e schema:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione. Il candidato che, nel complessivo di ottanta domande, ha commesso più di due errori non è ammesso alla successiva prova lett. b); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente per iscritto e nel tempo massimo di due ore tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra **0 (zero)** e **10 (dieci)**.

⁸ Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

- La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) c.2 del presente articolo;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) c.2 del presente articolo;
- d) il candidato sostiene le prove orali con le seguenti modalità:
1) prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria e sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (art. 4 del Bando). La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida. La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**; il candidato sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lett. e);
- e) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare:
capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 7 punto 3 lett. a) del Bando): il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo ed è titolare almeno di patente A;
capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, che per l'abilitazione di istruttore parziale (art. 7 punto 3 lett. a) e b) del Bando), condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria C+E o D a scelta della Commissione d'esame (sia per l'abilitazione di istruttore completa, che per l'abilitazione di istruttore parziale (art. 7 punto 3 lett. a) e b) del Bando), condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci). Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

3) Qualora il candidato voglia conseguire, oltre all'abilitazione di insegnante di teoria, anche l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (cicli e motocicli -abilitazione istruttore parziale), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove, non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti).

⁹ Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

4) Nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) comma 2, il candidato, per poter conseguire l'abilitazione di insegnante, dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui all'art. 6 punto 1 del Bando "Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di Teoria".

ART. 9 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore: Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera B) del Bando, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui al precedente art. 7 "Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida", ad esclusione della prova di cui al punto 2 - lett. a) (quiz) del medesimo articolo 7.

Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante: Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011, l'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera A) del presente Bando, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui al precedente art. 6 "Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria", ad esclusione della prova di cui al punto 1 - lett. a) (quiz) del medesimo articolo 6.

Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A: Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011, l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 7, punto 1 - lett. b) (*abilitazione istruttore parziale*) del presente Bando, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A (cicli e motocicli), deve avere frequentato la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lett. B) del D.M. 17/2011, relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo, ed è ammesso direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'art. 7, punto 3 - lett. a), (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A). Alla prova è assegnato un punteggio da **0 (zero) a 10 (dieci)**, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a **6 (sei)**.

ART. 10 - ESITI DELL'ESAME

Al termine della seduta d'esame, la Commissione redige il verbale che sarà sottoscritto dalla medesima e depositato agli atti presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale-Trasporti della Provincia di Parma.

Predisporre inoltre l'elenco dei **sol**i candidati risultati idonei che hanno sostenuto la prova; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, verrà pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale.

Il Responsabile dell'Ufficio Trasporti, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, da consegnare all'abilitato in bollo previa istanza di quest'ultimo.

In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita: insegnante di teoria, istruttore di guida completo, istruttore di guida di veicoli ad esclusione di cicli e motocicli, istruttore in possesso di patenti speciali (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

ART. 11 - SEDE E DIARIO ESAMI

Ai sensi del rispetto della normativa sulla Privacy di cui al GDPR n. 679/2016, i candidati prenderanno atto dell'ammissione attraverso la pubblicazione dell'elenco degli ammessi e dei non ammessi sul sito web della Provincia di Parma e saranno identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza.

I candidati non ammessi riceveranno lettera mediante raccomandata AR, o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione ai candidati esclusi, contenente i motivi della non ammissione.

I candidati ammessi dovranno presentarsi, provvisti di un documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova d'esame il giorno:

Martedì 21 Novembre 2023 alle ore 8:30
Presso la Sede della Motorizzazione Civile di Parma
Via Chiavari n. 13 – Parma

La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ART. 12 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che nel sito Internet della Provincia (www.provincia.parma.it), Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, verranno pubblicate le seguenti informazioni sull'esame: **data e sede delle prove, elenco candidati ammessi e non ammessi, identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza, elenco dei soli candidati risultati idonei.**

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Parma effettuerà controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Programmazione Rete Scolastica – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - Statistica – SIT e Sicurezza Territoriale, Ufficio Pianificazione Territoriale-Trasporti, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, Tel. 0521/931440 - Rag. Rosi Federica.

ART. 13 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Geol. Andrea Ruffini, dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Programmazione Rete Scolastica – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio – Statistica – SIT e Sicurezza Territoriale – Servizio Polizia Provinciale.

Il termine del procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di svolgimento di ogni prova d'esame.

ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).)

Si informano i candidati che Tutti i dati di cui venga in possesso l'Amministrazione Provinciale di Parma in occasione del presente bando verranno trattati nel rispetto del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla presente procedura e la presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'Art. 15 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Parma.

Il responsabile del trattamento è il Dott. Geol. Andrea Ruffini, dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Programmazione Rete Scolastica – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio – Statistica – SIT e Sicurezza Territoriale – Servizio Polizia Provinciale, Stradone Martiri della Libertà, 15/A – Parma, al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. Art. 15 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Ruffini
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005